

Data **09 AGO. 2013**

Protocollo **0023220/DB0800**

Classif. **011.010.020**

anticipata via fax  
al n. 011-9027249

Al Servizio Edilizia Privata  
del Comune di  
10045 PIOSSASCO (TO)

**Oggetto: Comune di PIOSSASCO (TO).  
Riscontro a nota comunale del 12 aprile 2013, pervenuta tramite e-mail:  
"richiesta parere art. 4 l.r. 1/11."**

Con la nota comunale sopra richiamata, si chiede di formulare parere in ordine alla fattibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, di due baracche costruite con assi di legno e copertura in lamiera in zona agricola del vigente PRGC; riferisce il Comune che le due baracche risultano condonate con titolo edilizio rilasciato il 30 gennaio 2007 per la realizzazione di n. 2 fabbricati ad uso abitativo, ma, attualmente, esse risultano fatiscenti ed in parte crollate; pertanto, lo stato di fatto risulta non conforme al progetto rappresentato nella domanda di condono a suo tempo presentata ed assentito con il titolo edilizio sopra indicato.

In merito a quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

- lo stato dei luoghi contrasta con la rappresentazione progettuale assentita nel 2007; tale rilievo è contenuto nella Relazione di sopralluogo effettuato il 6 marzo 2013 alle ore 14,45, e non consente di ritenere eseguita la *realizzazione di 2 fabbricati ad uso abitativo*, autorizzata con il permesso di costruire in sanatoria n. C3/8/07 del 30 gennaio 2007. Va considerato che l'efficacia di tale titolo edilizio è decorsa il 30 gennaio 2008 a causa del mancato inizio dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Correttamente, e conseguentemente, la Relazione di sopralluogo citata riporta che: *"Agli atti d'ufficio non risulta alcuna documentazione in merito alla situazione rilevata sopra descritta e, pertanto, le opere sopra descritte sono prive di titolo abilitativo."*

- Tali circostanze portano alla dimostrazione che gli edifici su cui oggi si intende intervenire non risultano legittimamente realizzati o, in alternativa, non hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio valido al 31 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge regionale; pertanto, si ritiene che non sia possibile assentire su tali baracche l'intervento di demolizione e ricostruzione in deroga, chiesto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 20/2009.

Sul secondo quesito esposto nella nota, si precisa che non si ritiene legittimo assentire l'intervento in deroga anche nel caso in cui le due baracche venissero ripristinate alle condizioni riportate nell'atto di condono, poiché, comunque, non risulterebbero legittimamente realizzate al 31 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge regionale in questione.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

referente:  
dott. Antonio Trifirò